

Prot. n. 175423

Roma, li 20 APR. 2016

Area Urbanistica e Copianificazione comunale per
le Province di Frosinone e Latina
copian_prov_fr_lt@regione.lazio.legalmail.it

Area Urbanistica e Copianificazione comunale per
le Province di Roma, Rieti e Viterbo
copian_prov_rm_ri_vt@regione.lazio.legalmail.it


Area Urbanistica e Copianificazione comunale
Roma Capitale-Progetti speciali
copian_romacapitale@regione.lazio.legalmail.it

**OGGETTO: Interpretazione dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 160/2010 in tema di
esclusione delle procedure afferenti le medie e grandi strutture di
vendita.
Trasmissione parere del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Si trasmette per opportuna conoscenza, in allegato, la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 78743 del 21.03.2016 con la quale si dirime la questione relativa all'interpretazione dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 160/2010 in tema di esclusione delle procedure afferenti le medie e grandi strutture di vendita.

Ad ogni buon fine, unitamente si trasmette il quesito formulato dalla scrivente.

Il funzionario
(dr. Stefano Levante)



Il Dirigente dell'Area
(dr.ssa Marina Ajello)





REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI AREA FLUSSI DOCUMENTARI E SERVIZIO GENERALE
29 MAR. 2016
PERVENUTO

05

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT_Div04
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0078743 - 21/03/2016 - USCITA

Alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica,
Mobilità e Rifiuti
Area Legislativa e Conferenze dei Servizi
Regione Lazio
Via del Giorgione, 129 - 00147 ROMA

REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI AREA FLUSSI DOCUMENTARI E SERVIZIO GENERALE
- 5 APR. 2016
Prot. n. 115423 Area 05

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. 160/2010 in tema di esclusione delle procedure afferenti le strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/98

Si fa riferimento al quesito formulato da codesto Ufficio relativamente alle modalità applicative dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 in relazione alle procedure inerenti le medie e grandi strutture di vendita.

Nel quesito si evidenzia una divergenza sull'interpretazione, da parte di codesto Ufficio rispetto a quella di alcuni Comuni della regione Lazio, della disposizione citata, che recita:

" 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. 2. [omissis] 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore."

Alcuni Comuni riterrebbero che siano escluse dal campo applicativo del citato articolo, unicamente le procedure amministrative relative all'esercizio dell'attività delle medie e grandi strutture di vendita, ossia, a quanto si evince dalla nota, l'iter amministrativo che conduce al rilascio

dell'autorizzazione e non, invece, quello relativo alla eventuale variante urbanistica, *conditio sine qua non* per consentire l'insediamento delle suddette strutture.

Pertanto, quindi, alcune amministrazioni applicherebbero l'articolo 8, ossia la possibilità di indire la conferenza di servizi per procedere alla modifica dello strumento urbanistico, per consentire l'insediamento di una media o grande struttura di vendita in un'area che non abbia come destinazione d'uso l'insediamento di impianti produttivi.

L'interpretazione di codesta Direzione, invece, consiste nel ritenere che la disposizione dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 si riferisca alla procedura della variante urbanistica semplificata, espressamente richiamata al comma 1 del medesimo articolo, e che, ai sensi del comma 3, non sia in ogni caso applicabile alle medie e grandi strutture di vendita.

Con riferimento a quanto sopra, la scrivente fa presente di concordare con la l'interpretazione della norma di codesta Direzione, peraltro già sostenuta con l'allegata nota n. 11231 del 19/01/2016.

Nella citata nota, infatti, la scrivente ha precisato di ritenere che la formulazione della disposizione di cui all'articolo 8 comma 3 del DPR 160, non consenta l'applicabilità della procedura in esso prevista ai fini della variazione dello strumento urbanistico, nel caso di medie e grandi strutture di vendita.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0011231 - 19/01/2016 - USCITA



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Al Comune di San Massimo
Via Roma snc
86027 san Massimo (CB)
e-mail: comune.sanmassimo@libero.it

p.c.

Alla Regione Molise
Servizio Pianificazione Attività commerciali e
artigianali
C/da Colle delle Alpi
86100 CAMPOBASSO

Oggetto: Quesito su applicabilità art. 8 comma 3 del D.P.R. 160/2010

Si fa riferimento al quesito formulato da codesto Comune relativamente alle modalità applicative dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 alle medie e grandi strutture di vendita.

Il citato articolo stabilisce che " 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. 2. [omissis] 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore."

Con riferimento a detta disposizione, codesto Comune, considerato che con proprio atto ha proceduto a regolamentare l'esercizio dell'attività commerciale nel proprio ambito territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998 e della legge regionale di attuazione del medesimo, e pertanto ad attuare l'articolo 6 del predetto decreto, procedendo alla programmazione della rete distributiva, chiede di conoscere se sia "possibile l'attivazione di procedimenti di varianti

urbanistiche, per il tramite del SUAP, ai fini della realizzazione di medie e grandi strutture di vendita, in zone in cui, per il vigente piano commerciale, è possibile attuarle”.

A riguardo si fa presente quanto segue.

Si ritiene che la formulazione della disposizione di cui all'articolo 8 comma 3 del DPR 160, non consenta, anche nel caso in cui la programmazione commerciale attuata nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto 114/98 e dalle relative norme regionali di attuazione preveda nella zona prescelta l'attivazione di medie e grandi strutture di vendita, l'applicabilità della procedura in esso prevista ai fini della variazione dello strumento urbanistico.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

Prot. n. 122897

Roma, li

07 MAR. 2016

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Div. IV - Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese
dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

Div. II – Affari giuridici e normativi
dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

e, p.c. Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità
e Rifiuti
Area Urbanistica e Copianificazione comunale per le
Province di Frosinone e Latina
Sede

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 160/2010 in tema di esclusione delle procedure afferenti le strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.

Nel quadro delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), l'art. 8, ed in particolare il comma 3, è oggetto di interpretazioni divergenti tra questa amministrazione regionale ed un cospicuo numero di comuni che gestiscono lo sportello unico per le attività produttive.

L'art. 8, come noto, detta una specifica disciplina per le ipotesi di localizzazione di impianti produttivi in comuni nei quali lo strumento urbanistico generale non individua aree a ciò deputate o ne individua in quantità insufficiente.

Il comma 3 della disposizione, tuttavia, esclude "dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore". Tale disposizione, peraltro, non compariva nel previgente art. 5 del d.P.R. 447/1998.

Il dubbio interpretativo riguarda tale fattispecie di esclusione dal campo applicativo della norma delle medie e grandi strutture di vendita ed è in merito ad essa che si chiede un opportuno conforto, atteso che trattasi di normativa statale.

L'interpretazione che viene data da numerose amministrazioni comunali è nel senso che ad essere escluse dall'applicazione dell'articolo 8 sarebbero unicamente le procedure amministrative relative all'esercizio delle strutture di vendita previste dal d.lgs. 114/1998 e dalla l.r. 33/1999, e non



invece la procedura urbanistica con la quale si dispone una c.d. variante semplificata allo strumento urbanistico generale finalizzata alla localizzazione di attività produttive.

In sostanza, secondo questa tesi interpretativa che valorizza il riferimento normativo alle "procedure" anziché alla localizzazione delle strutture di vendita medie e grandi, la disposizione escluderebbe dal proprio campo di applicazione, appunto, solamente l'iter amministrativo che conduce al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e non, invece, il propedeutico segmento da svolgere in conferenza di servizi relativo alla variante urbanistica indispensabile per consentire l'insediamento. In tal senso, le procedure amministrative relative all'apertura delle strutture di vendita di dimensioni medie e grandi restano separate e successive rispetto alla propedeutica procedura di variante urbanistica di localizzazione ed escluse dall'applicazione dell'art. 8 del d.P.R. 160/2010.

In concreto, quindi, alla luce di tale interpretazione, diverse amministrazioni locali vorrebbero applicare integralmente alle medie e grandi strutture di vendita la procedura di variante urbanistica semplificata prevista dall'art. 8 e non le altre disposizioni in tema di SUAP recate dal d.P.R. 160/2010 quanto al procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Al contrario, la scrivente Direzione ha sempre seguito una diversa interpretazione della disposizione normativa in esame.

Infatti, l'art. 8 del d.P.R. 160/2010 tratta espressamente ed esclusivamente del raccordo tra i procedimenti gestiti tramite il SUAP e la procedura di variante urbanistica eventualmente necessaria per l'insediamento di attività produttive e di prestazione di servizi. Ne deriva logicamente che il comma 3, nell'escludere dal campo di applicazione dell'articolo "le procedure afferenti alle strutture di vendita", si riferisca per forza di cose alle procedure di variante urbanistica semplificata disciplinate dal comma 1.

L'articolo, infatti, disciplina specificamente la procedura di variante urbanistica in forma semplificata per le attività produttive; pertanto sembra logico intendere che l'espressa dizione "procedure" si riferisca alle procedure di variante urbanistica le quali quindi, vista siffatta esclusione, dovranno necessariamente seguire la procedura ordinaria per le strutture di vendita medie e grandi. Si ritiene, infatti, che l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo non possa che riferirsi alla procedura di variante urbanistica in esso normata e non ad altre procedure diverse da quelle urbanistiche e regolate dalle altre disposizioni del d.P.R. 160/2010. In tale ipotesi, del resto, il riferimento corretto sarebbe stato al campo di applicazione del regolamento, e non dell'articolo.

Già questo argomento, che discende dal tenore letterale della norma e dalla ricostruzione della disposizione sembra essere decisivo.

Va detto anche che ciò risponde anche alla apprezzabile logica secondo la quale le grandi e medie strutture di vendita, viste le dimensioni e l'impatto, non possono insediarsi con una mera variante semplificata che di fatto viene approvata in una conferenza di servizi, seppure con l'assenso della Regione.

Anche da un punto di vista sistematico, del resto, se si fossero volute escludere dalla sfera di applicazione del SUAP, e non dalla sola procedura di variante urbanistica, le procedure afferenti l'autorizzazione all'esercizio delle medie e grandi strutture di vendita, la naturale collocazione di una siffatta disposizione sarebbe stata altrove nel corpus del decreto, ed in particolare nell'art. 2 che ne delimita il campo applicativo; ed infatti il comma 4 di detto articolo reca talune specifiche esclusioni dal regolamento ma non quella in questione.

In definitiva, quindi, tale differente lettura dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 160/2010, conduce ad esiti diametralmente opposti rispetto alla precedente.

Così interpretata, infatti, la norma comporterebbe che per le grandi e medie strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/1998 sarebbe esclusa la procedura di variante semplificata disciplinata dall'art. 8 d.P.R. 160/2010, in forza del citato comma 3, mentre sarebbe ammissibile la procedura SUAP recata dal resto del regolamento quanto al procedimento di



**REGIONE
LAZIO**

autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, visto che non è escluso dall'art. 2 del medesimo decreto.

Vista la rilevanza della problematica e le possibili ripercussioni sulle procedure urbanistiche di variante, si è pertanto ritenuto opportuno sottoporre la questione interpretativa a codesto Ministero al fine di fornire le opportune indicazioni ai comuni in materia. In attesa di una cortese e sollecita risposta, l'orientamento della scrivente Direzione Regionale sarà conforme a quanto sopra illustrato.

Il funzionario
(dr. Stefano Levante)

Il Dirigente dell'Area
(dr.ssa Marina Ajello)

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)